

REGIONE PIEMONTE

LEGGE STATUTARIA REGIONALE 3 maggio 2016, n. 7

Modifiche agli articoli 3, 4, 8 e 97 della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte).
(GU n.44 del 29-10-2016)

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 18 del 5 maggio 2016)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato
Nessuna richiesta di referendum e' stata presentata;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge regionale statutaria:

Art. 1

Modifiche all'art. 3 della legge
regionale statutaria n. 1/2005

1. Al comma 2 dell'art. 3 della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte) le parole «e le Comunita' montane» sono sostituite dalle seguenti: «le Unioni montane, le forme associative comunali».

Art. 2

Modifiche all'art. 4 della legge
regionale statutaria n. 1/2005

1. Al comma 2 dell'art. 4 della legge regionale statutaria n. 1/2005 le parole «delle Comunita' montane, delle unioni di Comuni collinari» sono sostituite dalle seguenti: «delle Unioni montane, delle forme associative comunali».

Art. 3

Modifiche all'art. 8 della legge
regionale statutaria n. 1/2005

1. Al comma 2 dell'art. 8 della legge regionale statutaria n. 1/2005 le parole «nelle Comunita' montane e nelle unioni di Comuni collinari,» sono sostituite dalle seguenti: «nelle Unioni montane e nelle forme associative collinari».

Art. 4

Modifiche all'art. 97 della legge
regionale statutaria n. 1/2005

1. Al comma 1 dell'art. 97 della legge regionale statutaria n. 1/2005 le parole «le Comunita' montane» sono sostituite dalle seguenti: «le Unioni montane, le forme associative comunali».

La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 3 maggio 2016

CHIAMPARINO

(Omissis).